

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 88 - 29821/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Ampliamento di allevamento suinicolo esistente con costruzione di porcilaia per suini da ingrasso e annessa vasca di stoccaggio liquami”*;
COMUNE: Vigone
PROPONENTE: Società Agricola *“Il Fiore”* s.s.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 31/08/2018 la Società Agricola *“Il Fiore”* s.s. - con sede legale in Ruffia (CN), Via Arimondi n. 45 e Partita IVA 03356540041 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Ampliamento di allevamento suinicolo esistente con costruzione di porcilaia per suini da ingrasso e annessa vasca di stoccaggio liquami”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 17 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 105911 del 19/09/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Vigone (Foglio 24 mappale 39), Cascina

Cascinassa Frazione Quintanello, in Via Vecchia di Virle n. 22;

- l'azienda, ad indirizzo crerealicolo zootecnico, intende affinare alle tre porcilaie già esistenti, che attualmente contano 2280 suini di cui 330 magroni, una nuova stalla per suini da ingrasso;
- le stalle esistenti resteranno funzionalmente autonome rispetto alla nuova porcilaia e non si avranno variazioni nelle modalità di allevamento in atto; attualmente per lo stoccaggio dei liquami sono presenti strutture per una capacità di 4.586 mc;
- nella nuova porcilaia, in modo indipendente, l'azienda ha intenzione di allevare suini da 30 kg a 160 kg di peso aumentando la potenzialità dell'allevamento di 1836 capi, con peso medio di 90 Kg, al fine di raggiungere un totale di 4.116 capi;
- la nuova stalla in progetto, con 18,10 m di larghezza e 139,92 m di lunghezza, sarà suddivisa in tre settori da 34 box grigliati con una superficie di 18,13 mq (2,2 mt x 8,24 mt) ospitanti 18 capi di peso medio 90 kg; ogni settore sarà dotato di due box di infermeria;
- per l'allontanamento dei liquami dai sottogrigliati è previsto un vacuum system;
- a supporto della nuova porcilaia per lo stoccaggio dei liquami si prevede di realizzare:
 - una fossa circolare di altezza pari a 5,6 m e raggio di 13,2 m per una capacità di 3.009 mc;
 - una fossa interrata della capacità di 100 mc;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 05/10/2018 dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Ufficio di coordinamento AIA della Città Metropolitana di Torino;
- email del 01/10/2018 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 96007 del 11/10/2018 dell'ASL TO 3;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la modifica dello stabilimento si configura come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) in essere;
- essendo previsto il riesame a seguito dell'adozione delle BAT Conclusion , si ritiene opportuno che il progetto di ampliamento sia valutato nell'ambito del riesame complessivo di tutto l'allevamento;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente PRGC come area agricola produttiva – EP;
- la Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica inquadra parte dell'area oggetto dell'intervento nella sottoclasse IIb/CI ovvero "zone contigue alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (ricadente in classe IIIa1/IIIb), all'interno delle quali gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento con occupazione di suolo (ristrutturazione edilizia di tipo B con ampliamento delle sagome dei fabbricati e nuova costruzione), dovranno essere suffragati da specifici approfondimenti di indagine geomorfologici/idraulici finalizzate a definire le eventuali

situazioni di criticità”;

- su tale aspetto occorre dunque che in sede di rilascio di permesso di costruire vengano fornite le opportune indagini sulla base di quanto indicato nelle norme di attuazione del piano regolatore;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta gravata da vincoli territoriali o ambientali;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare gli eventuali impatti derivanti dall'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento con riferimento alla normativa di settore ma occorrono, oltre alla documentazione specifica richiesta per l'aggiornamento dell'AIA, ulteriori valutazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto;

Consistenza dell'allevamento e benessere animale

- occorre fornire un prospetto di dettaglio con dimensioni effettive dei vari box e degli animali allevati in ciascuna stalla ed in ciascun settore al fine di un'esatta verifica il numero di capi che il gestore intende allevare;
- la S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Area C) dell'ASL TO 3 ha espresso parere favorevole condizionato *“al rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 122/2011 in particolare per quanto concerne le superfici libere minime a disposizione di ciascun suino all'ingrasso allevato in gruppo (sarebbe comunque auspicabile che suini di peso superiore a 110 Kg avessero almeno 1,10 mq/capo)”*;

Gestione effluenti zootecnici

- l'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. *“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici;
- l'azienda ricade in ZVN (zona vulnerabile da nitrati) in quanto più del 25% dei terreni condotti incluso nelle aree vulnerabili;
- le dimensioni degli stoccaggi, nonchè il terreno a disposizione per gli spandimenti agronomici, appaiono sufficienti per una gestione potenzialmente corretta dell'allevamento (stoccaggio a 180 giorni e rispetto dei limiti del carico di azoto in campo) ma occorre specificare come è stato calcolato il peso vivo medio degli animali e di conseguenza i dati relativi alla produzione di liquami e di azoto al campo;
- occorre inoltre verificare la rispondenza a quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) *“In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio”* al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i

terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo;

Gestione acque meteoriche e reflui

- in merito alla gestione delle acque meteoriche e dei reflui non sono emerse particolari criticità e si rimandano alla fase di aggiornamento dell'AIA eventuali prescrizioni autorizzative ritenute necessarie per la sede operativa in questione;
- la realizzazione e gestione della nuova stalla non parrebbe modificare gli scarichi esistenti e già autorizzati nell'AIA vigente così come pare non apportare sostanziali modifiche alla gestione delle aree esterne non soggette all'approvazione del Piano di Prevenzione di cui alla D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.;

Emissioni in atmosfera

- come già evidenziato è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento con riferimento alla normativa di settore ma occorre attentamente verificare l'applicazione delle BAT e delle modalità operative/gestionali a fine di mitigare il più possibile l'eventuale impatto odorigeno verso l'esterno che per impianti di questo genere è comunque intrinseco all'attività stessa;
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante;

Rumore

- non si ritiene che l'attività comporti modifiche significative al clima acustico aziendale;
- anche l'aumento del traffico veicolare si considera trascurabile ai fini del rumore complessivo dello stabilimento;
- non si ritiene dunque necessario richiedere relazione previsionale di impatto acustico né prescrivere rilievi fonometrici;

Ritenuto che:

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 31/08/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;

- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

Permesso di Costruire

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 2) *dal punto di vista della pianificazione territoriale* del presente atto;

Autorizzazione Integrata Ambientale

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto;

Adempimenti

- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Ampliamento di allevamento suinicolo esistente con costruzione di porcilaia per suini da ingrasso e annessa vasca di stoccaggio liquami*" presentato in data 31/08/2018 dalla Società Agricola "Il Fiore" s.s. - con sede legale in Ruffia (CN),

Via Arimondi n. 45 e Partita IVA 03356540041 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17/12/2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti